



Mettere in regola colf, balie e badanti è un modo per contribuire concretamente ad una società migliore, nel rispetto della legge e dei diritti di ogni lavoratore

INPS
A TU PER TU COM VOI

Riparazione del danno e procedimenti di rilascio. “Ai fini del diritto a un’equa riparazione ai sensi della legge 24 marzo 2001, n. 89, il giudice, nell’accertare la durata del procedimento di rilascio coattivo da finita locazione a uso di abitazione, onde verificarne la ragionevolezza, è tenuto a considerare anche il ritardo conseguente alla (doverosa) applicazione di atti legislativi o comunque normativi, ovvero di provvedimenti discrezionali dell’autorità amministrativa di graduazione degli sfratti. (Cn. 10/08)

Successione nella locazione e convivenza. “La convivenza con il conduttore defunto, cui, ai sensi dell’art. 6 della legge n. 392 del 1978, è subordinata la successione nel contratto di locazione di immobile adibito ad uso di abitazione, costituisce una situazione complessa caratterizzata da una convivenza «stabile ed abituale», da una «comunanza di vita», preesistente al decesso, non riscontrabile qualora il pretendente successore si sia trasferito nell’abitazione locata soltanto per ragioni transitorie”. Nella specie, in applicazione di tale principio, la Cassazione (sent. n. 3251/2008, inedita) ha escluso che potesse riscontrarsi una pregressa, abituale convivenza tra l’anziana nonna e il nipote trasferitosi nell’abitazione da questa condotta in locazione per assisterla. (Cn. 10/08)

NELL’AMBITO DEL LAVORO DOMESTICO

EXTRA COMUNITARI RIPARTITI PER PAESE DI PROVENIENZA

Il dossier statistico 2008 sull’immigrazione, pubblicato da CARITAS/MIGRANTES, riporta interessanti dati statistici, tratti dagli archivi dell’INPS, relativi alla provenienza geografica ed ai differenti profili contributivi dei lavoratori immigrati nel settore del lavoro domestico.

La percentuale dei lavoratori di provenienza extracomunitaria (UE-15) è passata, per effetto delle regolarizzazioni, da poco più della metà nel 2001, a superare dall’anno successivo il 70% del totale. L’area d’origine prevalente di questi collaboratori domestici è l’Est Europa (53%), seguita dall’Asia (21%), dall’America Latina (17%) e dall’Africa (8%). La rappresentativa nazionale prevalente è quella ucraina (21%), seguita *ex aequo* da rumeni e filippini (15%), ecuadoriani (6%), polacchi (6,5%), peruviani (6%) e moldavi (5%) (ndr. Romania e Polonia fanno ora parte della UE-25). La distribuzione di ta-

li lavoratori sul territorio nazionale non è omogenea: maggiore nel Nord (50%), rispetto al Centro (34%) ed al Sud (16%), con una concentrazione tendenzialmente più elevata nei maggiori centri urbani.

Passando poi ad analizzare l’inquadramento contributivo degli immigrati diviso per fasce orarie settimanali, la maggioranza dei rapporti di lavoro domestico (86%) figura spesso fittiziamente collocata in una fascia di contributi inferiore alle 30 ore settimanali, con una netta prevalenza per una quantità compresa fra le 21 e le 30 ore contributive. Con l’eccezione di poche regioni d’Italia, fra le quali spiccano il Lazio e la Lombardia, i contributi pagati per più di 50 ore di lavoro a settimana riguardano soltanto una sparuta minoranza degli occupati nel settore domestico, pari a non più del 2% dei lavoratori. La palese incongruenza di questi dati non rispecchia la realtà nella quale opera un numero di lavoratori “a tempo pieno”, di gran lunga superiore rispetto a quanti, a fini contributivi, risultino essere ufficialmente assunti con una contribuzione corrispondente alle effettive ore lavorate (rendendo quindi solo parzialmente regolari le condizioni contrattuali applicate).

Il dilagare del lavoro sommerso, infine, incontra purtroppo l’esigenza di risparmio da parte delle famiglie, che sembrano comunque individuare nel lavoro presso il proprio domicilio la soluzione economicamente più vantaggiosa, soprattutto per l’assistenza agli anziani, dinanzi alle croniche carenze del Welfare nell’affrontare questo tema di sua competenza.

Niente più attestati di certificazione energetica per compravendite e locazioni.

Niente più attestati di certificazione energetica da allegare alle compravendite o da consegnare agli inquilini. Lo rileva la Confedilizia sottolineando che, per effetto dell’avvenuta abrogazione degli obblighi relativi previsti dalla legge statale, le Regioni – quand’anche avessero potuto farlo in precedenza – non possono più legiferare in materia. Le norme regionali emanate in precedenza circa gli obblighi di allegazione o di consegna dell’attestato o anche circa la sanzione di nullità degli atti di diritto privato per violazione degli obblighi stabiliti a suo tempo, devono ritenersi abrogate. (Cn. 10/08)

Modifica della disciplina della notificazione a mezzo posta, nessun effetto sul procedimento di convalida.

L’esigenza di garantire, nella maggior misura possibile, la conoscibilità dell’atto di intimazione di licenza o di sfratto da parte del destinatario, dati gli effetti definitivi ed irreversibili che la legge fa derivare dalla diserzione del convenuto dall’udienza, è già soddisfatta dalla disposizione speciale di cui all’art. 660, ultimo comma, c.p.c., la quale non può essere derogata dalla disciplina generale avendo tenore specifico. (Cn. 10/08)

Vicino alle case non si può cacciare.

La Confedilizia, in considerazione del disturbo che l’esercizio della caccia arreca a chi abita in case di campagna, ricorda che l’esercizio venatorio è vietato – tra l’altro – nei giardini, nei parchi pubblici e privati, nei terreni adibiti ad attività sportive, e nelle aie e nelle corti o altre pertinenze di fabbricati rurali, nelle zone comprese nel raggio di cento metri da immobili, fabbricati e stabili adibiti ad abitazione o a posto di lavoro. (Cn. 10/08)

IL DIRETTIVO DI ASSINDATCOLF

Presidente: Dott. Renzo Gardella

Vice Presidente: Ing. Lelio Casale

Segretario: Dott.ssa Teresa Benvenuto

Consiglieri: Avv. Corrado Sforza Fogliani, Avv. Giorgio Spaziani Testa, Dott. Ivo Amendolagine, Cav. Tiziano Casprini, Rag. Elio Fico, Ing. Armando Fronduti, Geom. Adolfo Gardenghi, Dott. Lamberto Londini, Dott. Dario Lupi, Sig. Stefano Rossi, Dott. Andrea Zini, Avv. Michele Zippitelli.

Tesoriere: Comm. Michele Vigne

Revisori dei conti: Dott. Dario dal Verme, Dott. Paolo Babbo, Dott. Maurizio Guglielmi.

continua in 7ª pagina